

Dietro le dette verificazioni e registrazioni le mercanzie saranno trasportate nel Deposito sotto la sorveglianza dei Soprintendenti alle Dogane.

VIII.

Allorchè le mercanzie saranno estratte dal Deposito, la dichiarazione che dovrà precedere sarà fatta alla Dogana, dove saranno immediatamente condotte e verificate; quelle arrivate per mare, e che saranno riesportate per la medesima strada, non pagheranno alcun dritto; quelle che saranno spedite per terra o pe' fiumi all' Estero, pagheranno i diritti di transito, come sono o saranno regolati.

IX.

Qualora venga dichiarato che le mercanzie depositate sono destinate per la consumazione del nostro Regno d'Italia, pagheranno i diritti d'entrata all'ufficio dell' Dogana dell' Isola di San Giorgio maggiore.

X.

Le mercanzie che approderanno al porto franco, o ne sortiranno per essere spedite all' Estero, non potranno toccar Venezia.